

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese di trasferta con limiti alla deduzione

di Sandro Cerato

L'[articolo 95, comma 3, del Tuir](#) disciplina la **deducibilità delle spese di vitto e alloggio** sostenute per le **trasferte effettuate fuori dal territorio comunale** ove ha sede l'impresa: sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale regime è applicabile a tutti i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ([risoluzione AdE 95/E/2002](#)). La **fattispecie della trasferta** viene in generale identificata quando l'attività lavorativa viene svolta al di fuori del Comune ove è sita la sede di lavoro: l'individuazione di quest'ultima è lasciata alla libera cognizione delle parti, non sindacabile dal legislatore, né dall'Amministrazione finanziaria ([C.M. 326/E/1997](#)), e coincide normalmente con il **luogo di lavoro individuato nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro**. Per i **collaboratori coordinati e continuativi** (nel cui ambito rientrano gli amministratori di società), la trasferta si configura, invece, quando essi sono chiamati a svolgere la loro attività fuori dalla sede naturale in cui sono tenuti contrattualmente a svolgere le proprie funzioni. Per alcune attività di **collaborazione coordinata e continuativa, non è possibile individuare contrattualmente la sede di lavoro**, né tantomeno identificarla con la sede del datore di lavoro, ragion per cui si deve aver riguardo al **domicilio fiscale del collaboratore**.

I **rimborsi delle trasferte** possono essere effettuati secondo tre diverse modalità: analitica (o a piè di lista), forfetaria o mista. I rimborsi spese analitici rilevano fiscalmente, su base giornaliera, nei seguenti termini: euro 180,76 per le trasferte effettuate in Italia, ed euro 258,23 per le trasferte effettuate all'estero. Eventuali **rimborsi concessi per importi eccedenti** le predette soglie sono **indeducibili dal reddito d'impresa del datore di lavoro** (ferma restando l'irrilevanza reddituale in capo al dipendente trattandosi di rimborsi concessi con il metodo analitico).

La **documentazione** da conservare unitamente ai **rimborsi a piè di lista** deve essere intestata al dipendente ed al datore di lavoro: se intestata al solo dipendente, deve riferirsi a un incarico affidato. Sono interamente deducibili le **spese relative ai biglietti di viaggio** e, **anche se non documentate**, le spese diverse da quelle di vitto alloggio e trasporto, eventualmente sostenute dal dipendente in occasione di una trasferta: ad esempio, i costi di lavanderia, telefono, parcheggio e mance ([C.M. 326/E/1997](#)). **Non è più necessaria la predisposizione di un'autorizzazione preventiva alla trasferta**, essendo sufficiente che il trasferimento e le spese ad esso collegate risultino dall'ordinaria documentazione interna conservata dal datore di lavoro ([C.M. 188/E/1998](#)).

Per i **rimborsi forfetari e quelli misti erogati in denaro al dipendente o al collaboratore**, non sono, invece, previste limitazioni alla deducibilità, come chiarito dall'Amministrazione

finanziaria, con la conseguenza che i predetti limiti di deducibilità si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di rimborso analitico.

Qualora il **dipendente o collaboratore coordinato e continuativo sia stato autorizzato ad utilizzare l'autovettura di proprietà**, oppure noleggiata per la specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata al costo di percorrenza (o alla tariffa di noleggio) relativo ad **autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, oppure 20 cavalli fiscali, in caso di utilizzo di motori diesel**. In caso di utilizzo di autoveicoli con una potenza superiore alle suddette, le spese di trasporto risulteranno deducibili solo fino alla concorrenza del limite sopra identificato. È bene precisare che **l'eventuale riconoscimento al dipendente di una tariffa chilometrica superiore rispetto a quella indicata non comporta alcun riflesso reddituale in capo allo stesso**, ferma restando l'indeducibilità dell'eccedenza in capo al datore di lavoro.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENGHI**
Milano